

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

Via Ottorino Rossi, 9 - 21100 Varese

Partita IVA 03510140126

www.ats-insubria.it

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 27/03/2025

Oggetto: **CONVENZIONE "ARCA_2017_007-PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT" - LOTTO 5 ATS INSUBRIA STIPULATA TRA ARCA SPA E SIRAM SPA DI MILANO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.**

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

**AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 187 DEL 19/03/2025**

Struttura proponente: SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore della struttura proponente: ing. Marzia Molina
Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina
(mm)



PREMESSO che:

- con deliberazione n. 614 del 07/11/2019 ATS ha aderito alla convenzione Aria S.p.A. "Facility Management" - Lotto 5 - Regione Lombardia stipulata con Siram S.p.A. con sede legale a Milano, Via Anna Maria Mozzoni, n. 12 per la durata contrattuale di anni 5 (15/11/2019-14/11/2024), per un importo di € 2.141.859,10 (IVA esclusa);
- con nota prot. 21935 del 22/04/2021 Aria Spa ha demandato le autorizzazioni al subappalto e le acquisizioni delle comunicazioni di subcontratto/subfornitura all'Ente aderente alla convenzione;
- con deliberazione n. 750 del 27/11/2024 ATS Insubria ha prorogato il contratto per la fornitura del servizio di Facility Management degli immobili, di cui alla Convenzione ARIA_2017_007, alle condizioni in essere, per la durata di sei mesi, per un complessivo valore stimato in € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), nelle more dell'attivazione da parte di Aria S.p.A. della nuova convenzione;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria termoidraulica e meccanica, presentata dalla ditta Siram S.p.A in data 13/03/2025, per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa), dalla data di autorizzazione al subappalto fino al 02/06/2025, a favore della ditta Idro-Termo Idraulica dei Fratelli Varacalli s.n.c. con sede legale in Cermenate (CO);

RILEVATO che la Siram S.p.A, in sede di presentazione dell'offerta, ha dichiarato di voler subappaltare, nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, parte dei servizi in gara, come indicato dall'art. 18 della Convenzione in essere;

VISTO il contratto di subappalto tra la ditta Siram S.p.A e la ditta Idro-Termo Idraulica dei Fratelli Varacalli s.n.c., presentato ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prescrive, *"l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni"*;

VISTO l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- comma 7, il quale prevede che al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali;
- comma 14, che indica che l'affidatario deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;

DATO ATTO che la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ha provveduto, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, a:

- richiedere, per il legale rappresentante, i certificati comprovanti l'assenza di sentenze pregresse di condanna, incompatibili con l'autorizzazione al subappalto in oggetto;
- richiedere all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'esistenza di carichi pendenti contributivi;
- verificare l'insussistenza di procedure concorsuali;
- acquisire il DURC e la Visura della Camera di Commercio;



ATTESO che non occorre richiedere l'informazione antimafia nei confronti dell'impresa Idro-termo Idraulica dei Fratelli Varacalli snc, prescritta dal D.Lgs. 159/2011 e s.m., in quanto l'importo del subappalto da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, né trattasi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

RILEVATO che, nelle more del perfezionamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. non ancora concluse, stante l'urgenza del servizio, la presente autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea di alcune certificazioni sotto condizione risolutiva espressa nel caso in cui risultino successivamente positive, fatto salvo il pagamento dei servizi eventualmente già eseguiti;

DATO ATTO altresì che l'appaltatore:

- ha dichiarato, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- ha depositato il contratto di subappalto tra la ditta ditta Siram S.p.A. e la ditta Idro-termo Idraulica dei Fratelli Varacalli snc, nel rispetto dei dettami dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATE le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione 27/11/2019 402/18 e decisione 26/09/2019 63/18) che hanno ritenuto i limiti di ricorso al subappalto non conformi alla direttiva 2004/18/CE;

VISTE le sentenze:

- TAR Lombardia, Brescia, 112/2022 che precisa come le disposizioni normative interne contrastanti con l'ordinamento comunitario debbano essere disapplicate;
- Consiglio di Stato n. 6875/2022 che afferma che l'amministrazione aggiudicatarie deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all'esito della pronuncia della Corte di Giustizia;

ATTESO che le pronunce della Corte di Giustizia esplicano i propri effetti ex tunc, ovvero sin dall'entrata in vigore della norma oggetto del rinvio pregiudiziale;

DATO ATTO che il subappalto richiesto da Siram S.p.A, sommato agli altri subappalti già richiesti ed autorizzati, eccede il limite del 30% stabilito dal D.Lgs. 50/2016, ma in applicazione di quanto considerato, visto e atteso non sussistono motivazioni al diniego dell'istanza;

RITENUTO pertanto di autorizzare da parte della ditta Siram S.p.A., con sede a con sede legale a Milano via Mozzoni n. 12, aggiudicataria della convenzione di Aria Spa "Facility Management" - Lotto 5 - Regione Lombardia, l'affidamento in subappalto, sotto clausola risolutiva espressa in caso di esito positivo delle verifiche ancora in corso, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria termoidraulico e meccanico, per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa) dalla data di autorizzazione al subappalto fino al 02/06/2025, a favore della ditta Idro-termo Idraulica dei Fratelli Varacalli snc. con sede legale a Cermenate (CO) anche in deroga al limite percentuale sancito in sede di gara in virtù dell'applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;



DETERMINA

per le ragioni espresse:

- 1) autorizzare da parte della ditta Siram S.p.A., con sede a con sede legale a Milano via Mozzoni n. 12, aggiudicataria della convenzione di Aria Spa "Facility Management" - Lotto 5 - Regione Lombardia, l'affidamento in subappalto, sotto clausola risolutiva espressa in caso di esito positivo delle verifiche ancora in corso, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria termoidraulica e meccanica, per un importo complessivo di € 20.000,00 (IVA esclusa) dalla data di autorizzazione al subappalto fino al 02/06/2025, a favore della ditta Idro-termo Idraulica dei Fratelli Varacalli snc. con sede legale a Cermenate (CO) anche in deroga al limite percentuale sancito in sede di gara in virtù dell'applicazione delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- 2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del bilancio aziendale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo.

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
- Centro di Costo: C009

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Marzia Molina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marzia Molina

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore proponente/Responsabile del procedimento



OGGETTO: CONVENZIONE "ARCA_2017_007-PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT" - LOTTO 5 ATS INSUBRIA STIPULATA TRA ARCA SPA E SIRAM SPA DI MILANO. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2026

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2025

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2026

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 25/03/2025

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)